CAMERA DEI DEPUTATI N. 1932

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CIRINO POMICINO, MORO

Presentata il 19 luglio 1984

Disciplina fiscale delle attività sportive

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'attività sportiva nel nostro paese assume dimensioni sempre più rilevanti, coinvolgendo i cittadini, giovani e meno giovani, a livello di organizzazione e di partecipazione.

L'opinione pubblica è interessata dallo sport soprattutto quando vengono conseguiti da squadre o da singoli atleti risultati di grande rilievo nazionale e internazionale, ma non conosce e non è quindi in grado di apprezzare compiutamente l'attività che quotidianamente viene svolta ai livelli cosiddetti di base, dove si preparano, a prezzo di notevoli sacrifici individuali, i grandi risultati sportivi.

Anche la vigente legislazione ha riservato fino ad oggi scarsa attenzione all'attività sportiva di base (che è forse la più importante sotto il profilo sportivo e sociale). Oltre alla legge che disciplina il funzionamento del CONI e delle federazioni ad esso affiliate, infatti conosciamo solamente la legge 23 marzo 1981, n. 91, recante norme in materia di rapporto tra società e sportivi professionisti.

La mancanza di una disciplina normativa dell'attività dilettantistica ha fatto sì che le varie forze operanti in questo ambito dessero autonomamente vita a forme organizzative ed a tipi di rapporti originali ed in continuo adeguamento alle esigenze portate dalla crescita del movimento sportivo. Al fine di tutelare quanto di positivo si è spontaneamente realizzato, oggi si avverte la necessità di una regolamentazione legislativa dell'attività dilettantistica.

Per quanto riguarda, in particolare, il settore tributario, la normativa vigente affronta le operazioni connesse allo svolgimento dell'attività sportiva in modo completamente avulso dal contesto in cui vengono poste in essere. Con il presente provvedimento, pertanto, si intende dar vita ad una disciplina che consenta di applicare il prelievo tributario in coerenza con le caratteristiche proprie delle operazioni che vengono svolte nell'ambito dell'attività sportiva, e non, come prevede invece la vigente disciplina, con riferimento a meri

aspetti formali in base ai quali i fatti sportivi possono assumere una configurazione analoga ad altre operazioni di carattere tipicamente commerciale.

Il presente provvedimento non ha quindi la funzione di agevolare l'attività sportiva sotto l'aspetto tributario, che pure il movimento sportivo dilettantistico meriterebbe, ma quella di meglio precisare il dettato della vigente normativa allo scopo di adeguarlo alle peculiarità dei fatti sui quali incide, nonché di superare equivoci e perplessità che hanno finora in qualche modo reso problematico sia l'adempimento del contribuente sia l'imposizione da parte dell'amministrazione finanziaria.

Con l'articolo 1 si intende anzitutto precisare espressamente che le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 23 marzo 1981, n. 91, che qualifica la natura delle prestazioni sportive a carattere oneroso opera esclusivamente quando le stesse siano eseguite nei confronti delle società che svolgono attività nei settori professionistici individuati a norma dell'articolo 2 della stessa legge n. 91.

Tale precisazione si rende indispensabile come premessa per l'ulteriore valutazione della natura della prestazione sportiva dilettantistica, ancorché remunerata, per la quale occorre aver riguardo alle specifiche clausole e condizioni che regolano lo svolgimento della prestazione medesima che, di regola, non possono essere qualificate prestazioni di lavoro subordinato.

Allo scopo di favorire, tra l'altro, un più sicuro orientamento nella disciplina di tali rapporti si prevede che dette prestazioni, ove non sia diversamente pattuito, costituiscono prestazioni di lavoro autonomo.

Con l'articolo 2 si dispone che i rimborsi forfettari di spese e le indennità di trasferta corrisposte ai praticanti attività sportiva dilettantistica sono attratti alla medesima disciplina prevista per le somme corrisposte allo stesso titolo a lavoratori dipendenti in genere, compresi gli atleti professionisti. La stessa disciplina è estesa anche ai soggetti che eseguono gratuitamente le prestazioni dirette ad assicurare efficacia al risultato e regolarità di svolgimento alle manifestazioni sportive secondo le diverse prescrizioni regolamentari delle singole discipline (arbitri, cronometristi, ufficiali di campo, ecc.).

È da tener presente che, in mancanza di tale espressa precisazione, i rimborsi medesimi potrebbero essere totalmente esclusi dalla imposizione in quanto non è affatto certa la natura reddituale delle somme a tale titolo corrisposte.

La norma assume quindi una funzione di indispensabile chiarimento per garantire uniformità d'indirizzo oltre che di cautela fiscale per evitare abusi.

Con l'articolo 3 si intende precisare, dando protezione normativa alla prassi finora generalmente seguita, che i premi di entità inferiore alle 100 mila lire non hanno natura di reddito, attesa la loro funzione sostanzialmente simbolica e che pertanto non possono essere considerati neanche redditi di capitale (articolo 50, lettera *g*) del decreto del Presidente della Repubblica n. 597 del 1973) ed attratti alla relativa disciplina (articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica numero 600 del 1973). I premi di entità superiore a tale limite continuano ad essere soggetti all'imposta con le modalità previste dall'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, mediante ritenuta alla fonte a titolo d'imposta.

Con l'articolo 4 si intende disporre espressamente che anche le somme percepite dagli organizzatori di manifestazioni sportive, per prestazioni accessorie eseguite in occasione del loro svolgimento, sono soggette all'imposta sugli spettacoli.

Attualmente, infatti, tali prestazioni (tra le quali la pubblicità) sono escluse dall'imposizione non essendo direttamente connesse a tali manifestazioni. Tuttavia, taluno tende a differenziare la qualificazione della sponsorizzazione nelle sue diverse forme rispetto alla pubblicità tabellare, soprattutto a motivo dell'espansione del fenomeno e della sua cresciuta rilevanza economica, e sostiene che i relativi proventi debbano formare oggetto

dell'imposizione, determinando confusione, contestazione e prassi contrastanti tra gli operatori e nella stessa amministrazione finanziaria.

Di qui l'esigenza di una espressa disposizione che superi, innovando l'attuale normativa, ogni possibile contrasto, pur prevedendo l'applicazione nella specie di un'aliquota ridotta, due per cento, che trova la sua giustificazione, oltre che nella opportunità di evitare un eccessivo aggravio degli oneri tributari per gli organizzatori anche nella funzione peculiare di tali prestazioni, che non si esaurisce nello svolgimento della singola manifestazione.

Con l'articolo 5 si precisa anzitutto la natura dell'indennità di preparazione e promozione di cui all'articolo 6 della legge 23 marzo 1981, n. 91, e se ne chiarisce la disciplina tributaria applicabile nei confronti sia del percettore sia della società erogante.

Con il secondo comma di tale articolo si precisa altresì che le cessioni del diritto alle prestazioni sportive dei propri tesserati, quando siano poste in essere da soggetti diversi da una società-professionistica di cui all'articolo 10 della citata legge n. 91, non hanno natura commerciale ma vanno considerate strumentali al conseguimento dei fini istituzionali di detti soggetti; cioè in coerenza sia con il principio indicato al precedente articolo 1 della presente proposta di legge sia con il dettato degli articoli 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, come modificati con gli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1982, n. 954, che fissa i criteri per la qualificazione commerciale delle operazioni e delle attività poste in essere dagli enti non commerciali, tra i quali sono comprese anche le associazioni sportive non professionistiche.

Con l'articolo 6, ritenendo la natura non reddituale degli eventuali saldi attivi di gestione delle federazioni sportive nazionali, che hanno recentemente assunto sotto il profilo tributario una propria autonomia rispetto al CONI del quale perseguono lo stesso scopo, nonché delle associazioni sportive dilettantistiche ad esse affiliate ivi compresi gli enti di promozione sportiva di cui all'articolo 31, ultimo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 530 del 1974, se ne dispone l'esclusione dall'imposizione diretta alla condizione, che dovrà essere anche di fatto rispettata, che tali saldi attivi vengano impiegati per lo svolgimento dell'attività sportiva dilettantistica.

Tale disposizione tende ad evitare l'imposizione di oneri impropri a carico di detti enti ed associazioni, attesi i vincoli che l'ordinamento già agli stessi impone per la destinazione delle risorse dagli stessi comunque acquisite.

Con il secondo comma del medesimo articolo si prevede altresì l'esclusione dall'obbligo della ritenuta d'acconto di cui all'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 dei contributi erogati a tali associazioni, le quali non possono, sulla base delle considerazioni più volte innanzi espresse, essere considerate « imprese ».

Con l'articolo 7 s'intende escludere dall'imposta sul valore aggiunto le operazioni eseguite dagli enti e dalle associazioni sportive dilettantistiche per il reperimento delle risorse necessarie al conseguimento dei propri fini istituzionali. Con tale disposizione si dà attuazione alla sesta direttiva CEE, seguendo quanto già fatto da altri paesi europei.

Con l'articolo 8 si rende permanente la normativa agevolativa per le trasformazioni delle associazioni sportive nelle società di capitali di cui all'articolo 10 della legge 23 marzo 1981, n. 91, in quanto tale trasformazione non è conseguenza di una mera volontà dell'associazione ma è connessa alla realizzazione dei risultati sportivi per i quali l'associazione stessa viene ammessa a partecipare all'attività del settore professionistico e pertanto viene obbligata a trasformarsi in società di capitali senza scopo di lucro.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

Le disposizioni dell'articolo 3 della legge 23 marzo 1981, n. 91, si applicano esclusivamente per le prestazioni sportive eseguite a favore delle società di cui all'articolo 10 della stessa legge.

Le prestazioni sportive eseguite da parte dei propri tesserati a favore delle associazioni sportive che svolgono attività dilettantistica secondo le norme emanate dalle federazioni sportive nazionali in conformità con le direttive del Comitato olimpico nazionale italiano, se remunerate, costituiscono, salvo diversa pattuizione, prestazioni di lavoro autonomo e sono soggette alla disciplina di cui all'articolo 49, terzo comma, lettera *a*), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni.

ART. 2.

Le indennità di trasferta, le relative spese di viaggio documentate o le indennità chilometriche, e i rimborsi forfettari di spese corrisposti ai soggetti che svolgono attività sportiva dilettantistica in manifestazioni sportive organizzate o svolte sotto il controllo del Comitato olimpico nazionale italiano, delle federazioni sportive nazionali, dei rispettivi organismi internazionali, nonché degli enti ed associazioni di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1974, n. 530, concorrono a formare il reddito complessivo del percipiente per la parte che eccede i limiti previsti dal terzo comma dell'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597.

Le stesse disposizioni si applicano ai soggetti che effettuano prestazioni a titolo gratuito preposti, secondo il vigente ordinamento sportivo, a realizzare lo svolgimento delle manifestazioni sportive e ad assicurarne la regolarità.

Alle indennità ed ai rimborsi che non concorrono a formare il reddito complessivo del percipiente a norma del comma precedente, nonché ai compensi di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, non si applicano le disposizioni dell'articolo 7, quarto comma, e dell'articolo 21, secondo comma, dello stesso decreto, sempreché le somme corrisposte, al netto delle spese di viaggio documentate o delle indennità chilometriche, non superino i limiti previsti dall'articolo 48, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597. Tuttavia, i sostituti di imposta sono tenuti ad annotare mensilmente in apposito conto l'ammontare globale dei pagamenti effettuati per gli anzidetti titoli in ciascun mese, nonché il numero complessivo dei percipienti.

ART. 3.

I premi, anche in natura, corrisposti ai partecipanti a qualsiasi titolo a manifestazioni sportive in relazione alla classificazione ottenuta dai singoli atleti o dalle rispettive squadre concorrono a formare il reddito complessivo del percipiente quando superano per ciascuna gara e per ciascun soggetto l'importo di lire centomila; qualora il premio superi tale importo continua ad applicarsi per l'intero ammontare la ritenuta di cui all'articolo 30, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973. n. 600, e successive modificazioni.

ART. 4.

Le somme percepite da società od associazioni sportive per prestazioni accessorie, eseguite in occasione di manifestazioni sportive dalle stesse organizzate, ivi comprese le prestazioni pubblicitarie effettuate anche a mezzo di esposizione di marchi o denominazioni di aziende commerciali sulle proprie divise od attrezzature di gioco, concorrono a formare la base imponibile dell'imposta sugli spetta-

coli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e sono soggette all'aliquota del 2 per cento.

ART. 5.

Le somme percepite od erogate a titolo di indennità di preparazione e promozione di cui all'articolo 6 della legge 23 marzo 1981, n. 91, costituiscono sopravvenienze attive agli effetti dell'articolo 55 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e sono ammortizzabili ai sensi dell'articolo 69 dello stesso decreto.

Le cessioni del diritto alle prestazioni sportive dei propri tesserati da parte di associazioni sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali ed agli enti di cui all'articolo 31, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1974, n. 530, si considerano operazioni connesse al conseguimento delle finalità istituzionali agli effetti dell'articolo 4, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, e successive modificazioni.

ART. 6.

I redditi conseguiti dalle federazioni sportive nazionali, dalle società e associazioni sportive affiliate al CONI, dagli enti ed associazioni di cui all'articolo 31, terzo comma del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1974, n. 530, non aventi scopo di lucro e praticanti attività dilettantistica, in conformità con i regolamenti sportivi dettati dal CONI e dai sopracitati enti, sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dall'imposta locale sui redditi a condizione che vengano impiegati per lo svolgimento dell'attività istituzionale.

I contributi erogati da regioni, province, comuni e da altri enti pubblici ai soggetti di cui al comma precedente non

sono soggetti alla ritenuta di cui all'articolo 28, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.

ART. 7.

Ad integrazione e modifica di quanto stabilito nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1982, n. 954, non sono considerate attività commerciali ai fini dell'imposta sul valore aggiunto quelle svolte da società ed associazioni sportive affiliate al CONI ed agli enti di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1974, n. 530, non aventi scopi di lucro e praticanti attività dilettantistica, in conformità con i regolamenti sportivi dettati dal CONI e dagli enti sopracitati, che abbiano per fine il reperimento dei fondi necessari per l'adempimento dei compiti istituzionali.

ART. 8.

Il quinto comma dell'articolo 15 della legge 23 marzo 1981, n. 91, è sostituito dal seguente:

« Le trasformazioni in società per azioni o in società a responsabilità limitata delle associazioni sportive che abbiano per oggetto esclusivo l'esercizio di attività sportive sono soggette alla sola imposta di registro in misura fissa ».